



COMUNE DI MONTEGALDELLA
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 22/11/2010
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 20/11/2013

IL SINDACO
Paolo Dainese

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michelangelo Pellè

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento adottato in attuazione dell'art. 92 del Dgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto i criteri, le modalità di costituzione e la ripartizione del fondo di cui al 5° e 6° comma del suddetto art. 92.
2. La ripartizione del fondo riguarda i seguenti soggetti:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) gli incaricati della redazione del progetto o atto di pianificazione, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori.
3. Le quote del fondo corrispondenti a prestazioni che non sono rese dai dipendenti comunali, in quanto rese da professionisti esterni

Articolo 2 – Definizione delle prestazioni

1. L'attività di progettazione, oggetto di incentivo, concerne:
 - a. la progettazione di opere o lavori pubblici relativi all'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
 - b. la pianificazione urbanistica.
La pianificazione urbanistica comprende i piani di competenza comunale e riguarda il Piano Regolatore Generale e sue varianti, lo strumento di coordinamento (PPA) ed i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica. La progettazione dei piani urbanistici comprende anche l'esame delle osservazioni e/o opposizioni presentate a seguito di deposito del piano, con redazione di pareri e proposte in ordine alle stesse, nonché l'adeguamento degli elaborati in conseguenza del loro accoglimento da parte dell'organo competente. Comprende, altresì, l'adeguamento degli elaborati alle modificazioni comunque introdotte in sede di approvazione.
2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori ed agli atti di pianificazione (compresi N.T.A., Regolamento Edilizio), limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 3 – Compilazione dei progetti

1. Per la compilazione dei progetti si dovranno osservare le norme di cui al D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché ogni altra disposizione di legge e di regolamento vigente in materia di opere e lavori pubblici.
2. Sia nello studio, sia nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, giuste le norme per la compilazione dei progetti di opere pubbliche ed in base alle altre disposizioni che potrà impartire in proposito il responsabile del procedimento.
3. I piani urbanistici dovranno essere formati da tutti gli elaborati indicati dalle disposizioni di legge che li disciplinano o comunque necessari a seguito di disposizioni impartite dagli organi cui compete l'approvazione.

Articolo 4 - Contenuto dei progetti

1. Gli elaborati comunque prodotti devono uniformarsi ai principi di tutela ambientale e di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. Per il rispetto delle norme di sicurezza di cui alla Legge n. 626/94 e D.Lgs. n°494/96 si provvederà mediante professionisti individuati con separati incarichi professionali, direttamente conferiti dal responsabile del procedimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrogeologico, biologico, chimico, sondaggi, rilievi topografici e quant'altro non sia compreso tra i compiti progettuali, dovrà essere oggetto

di separati incarichi professionali, direttamente conferiti dal responsabile del procedimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Il progetto preliminare deve stabilire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori in funzione delle esigenze da soddisfare e di norma sarà formato dai documenti elencati dall'art. 17 D.P.R. n. 207/2010.
5. Il progetto definitivo deve individuare compiutamente i lavori da realizzare e di norma sarà formato dai documenti previsti per legge.
6. Il progetto esecutivo deve essere corredato dai documenti di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Il quadro economico del progetto dovrà comprendere, in particolare:
 - A) L'importo dei lavori a base d'asta,
 - B) L'importo delle somme in diretta amministrazione:
 - l'importo delle opere e delle forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate; in tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
 - se del caso, l'importo delle spese tecniche di progettazione, di direzione lavori e quant'altro necessario per indagini geologiche, ideologiche, ecc;
 - se necessario, l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata compreso ogni onere relativo;
 - l'importo per l'I.V.A., determinato in base alle diverse aliquote applicabili.

Articolo 5 – Costituzione e quantificazione del fondo per opere e lavori

1. Il fondo di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito da una somma pari al 2% dell'importo dell'opera risultante dal progetto, comprendente l'importo dei lavori e gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta.
2. Gli importi corrispondenti al fondo incentivante saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.

Articolo 6 – Ripartizione della quota del fondo per opere e lavori

1. Il fondo incentivante di cui al precedente art. 5 sarà attribuito ai componenti il gruppo di lavoro, secondo le seguenti percentuali:
 - a) Responsabile del procedimento : 20%
 - b) Gruppo di progettazione e collaboratori:
 - per lavori ove la progettazione sia stata elaborata fino al progetto preliminare l'incentivo è costituito dal 30% del fondo.
 - per lavori ove la progettazione sia stata elaborata fino al progetto definitivo l'incentivo è costituito dal 60% del fondo.
 - per lavori ove la progettazione sia stata elaborata fino al progetto esecutivo l'incentivo è costituito dal 80% del fondo.
2. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui al D.Lgs. n. 163/06 e di quanto disposto dal Regolamento di attuazione della Legge quadro approvato con D.P.R. N. 207/2010.
3. Qualora per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una collaborazione specialistica esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, non determina riduzione del compenso al gruppo di lavoro.
4. In ottemperanza a quanto disposto dalla Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25/9/2000, n. 43, la quota percentuale del fondo spettante al responsabile del procedimento, è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato a professionisti esterni.
5. Si precisa che in base all'importo del progetto la cui progettazione è affidata esternamente l'importo della percentuale del 2% sarà liquidata come segue:

a) Responsabile Unico del Procedimento	percentuale 40%
b) Direzione lavori	percentuale 30%
c) Collaudatore	percentuale 10%

La residua quota del 20% non viene distribuita considerato che la progettazione è affidata all'esterno.

Articolo 7 - Costituzione, quantificazione e ripartizione del fondo per la pianificazione

1. Il fondo di cui al comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente, determinata mediante l'applicazione dei valori tariffari vigenti.
2. Gli atti di pianificazione sono redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e, per quanto applicabile, alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1° dicembre 1969 n.6679.
3. La quota percentuale del fondo spettante al responsabile del procedimento, è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato a professionisti esterni, in tal caso sarà suddivisa tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori.
4. La ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione del gruppo di lavoro o del progettista viene effettuata secondo le seguenti percentuali:
 - a) Responsabile del procedimento: 30%
 - b) Gruppo di progettazione e collaboratori: 70%.

Articolo 8 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'Ente sono conferiti di norma con provvedimento del Responsabile del procedimento.
2. Nell'ipotesi di carenza dell'organico, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione sono affidati a soggetti esterni all'Ente come individuati dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163/06.
2. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è, con provvedimento motivato, escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 163/06.

Articolo 9 – Ripartizione e liquidazione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra i componenti il gruppo di progettazione ed i collaboratori tecnici o amministrativi è proposta dal responsabile di procedimento con il conferimento dell'incarico.
2. La determina di liquidazione è proposta dal responsabile del procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, ivi compresa la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/06, e del regolamento di attuazione.
3. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati, in relazione alle singole quote, nel seguente modo:
 - a) per il progetto preliminare, entro 120 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce o contiene il progetto preliminare;
 - b) per il progetto definitivo, entro 120 giorni dall'approvazione;
 - c) per il progetto esecutivo, entro 120 giorni dall'approvazione;
4. L'incentivo al responsabile del procedimento viene liquidato contestualmente al gruppo di lavoro. In fase di liquidazione il responsabile del procedimento potrà definire quote di ripartizione dell'incentivo anche tra i suoi collaboratori.

In caso di progettazione esterna verrà liquidato per quote pari al 33%, rispettivamente all'approvazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
5. A seguito della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 25 settembre 2000 nr. 43, viene riconosciuta la corresponsione dell'incentivo al Responsabile del procedimento anche in caso di progettazione affidata a professionisti esterni, retroattivamente a far data dell'entrata in vigore della Legge 2/6/1995 n. 216, accantonando le somme necessarie mediante assestamento dei quadri economici di progetto.
6. La liquidazione delle quote del fondo afferenti alla pianificazione urbanistica, al netto di eventuali penali, sarà effettuata a favore degli aventi titolo e con le seguenti modalità:
 - a) una quota pari al 50% del fondo entro 45 giorni dall'adozione del piano, se tale fase è prevista della vigente normativa;

- b) la quota a saldo entro 45 giorni dall'approvazione definitiva del piano da parte dell'organo competente per legge.;
7. Gli "oneri riflessi" IRAP e contributi previdenziali sono a carico del Comune e quindi non sono da considerare ricompresi nel fondo incentivante.

Articolo 10 - Tempi per l'esecuzione

1. Il progetto o il piano urbanistico dovranno essere presentati dal responsabile del procedimento entro i tempi stabiliti nel provvedimento di affidamento dell'incarico.
2. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati con provvedimento motivato di Giunta.
4. Per ogni giorno di ingiustificato ritardo nella presentazione degli elaborati sarà applicata una penale, attuando la seguente formula:

$$\frac{10\% \times I}{xT}$$

dove: I = Valore incentivo
T = Tempi esecuzione

5. I tempi per l'acquisizione dei pareri di cui all'art.33 ovvero dell'art. 2 comma 16 della Legge n°662/96 non costituiscono elemento di ritardo.
6. Non costituiscono altresì ritardi, eventuali tempi dovuti a variazioni e modifiche richieste per iscritto.
7. Diversamente non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo, rispetto al termine ultimo stabilito con l'incarico, che le cause del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili al gruppo di lavoro.
8. La giustificazione del ritardo è disposta con del responsabile di procedimento.

Articolo 11 - Spese

1. Tutte le spese necessarie alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, ovvero quelle di indagine, (geologiche, sondaggi, rilievi strumentali, ecc.), sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale (strumenti, riproduzione di elaborati, missioni ecc.).
2. Occorrendo prestazioni professionali di natura specialistica quali rilievi geologici, rilievi strumentali, analisi di laboratorio e quant'altro, l'Amministrazione dovrà provvedere al finanziamento di tali prestazioni in conformità alle richieste del progettista incaricato.

Articolo 12 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica alle progettazioni effettuate a partire dal 01.01.2000.
2. Qualora il fondo sia stato accantonato ma non ancora liquidato, i criteri di ripartizione del fondo saranno quelli definiti con il presente regolamento.
3. Le liquidazioni di cui all'art. 9 comma 5, sono da questo disciplinate a far data dall'entrata in vigore della Legge 2/2/1995, n. 216.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore; il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, da effettuarsi ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.